

delle "norme di gestione dei cantieri di lavoro" di cui all'allegato C alla presente circolare e dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

5) Documenti da allegare all'istanza di finanziamento

1) Provvedimento adottato dal soggetto competente, con il quale viene affidato l'incarico di progettazione a funzionari dell'ufficio tecnico del comune o, in caso di carenza di organico ovvero di impossibilità dei predetti uffici di redigere il progetto, da certificare da parte del responsabile dell'ufficio, a professionisti esterni nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

2) Progetto delle opere e dei lavori da eseguire, approvato in linea tecnica (art. 7/bis, comma 1, legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni), contenente:

- corografia della zona con l'indicazione dell'opera;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- computo metrico estimativo;
- particolari costruttivi;
- planimetrie;
- calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria - qualificata - specializzata);
- preventivo di spesa a carico di questa Amministrazione.

3) Provvedimento approvativo del progetto, che può, contestualmente, contenere la nomina del R.U.P. e dovrà fare menzione della validazione del progetto effettuata da quest'ultimo.

4) Certificazione del R.U.P. con la quale si attesta che il progetto è corredato di tutti i visti, le approvazioni, le autorizzazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire.

5) Attestazione del legale rappresentante del comune, dalla quale si evince che i siti oggetto dell'intervento appartengono al demanio o al patrimonio del comune.

6) Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di assunzione a proprio carico delle maggiori spese e degli oneri non finanziabili, quali ad esempio gli oneri derivanti dalla predisposizione e redazione del piano di sicurezza che restano a totale carico degli enti gestori, o qualora il costo finale del progetto sia superiore al limite massimo finanziabile pari ad € 111.280,00 (Cfr. decreto 29 gennaio 2009, n. 38 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 febbraio 2009, n. 9).

7) Dichiarazione del R.U.P. circa il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente circolare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle circolari in vigore non in contrasto con le disposizioni quivi emanate ed alle norme di gestione dei cantieri di lavoro, di cui all'allegato C che forma parte integrante della presente circolare.

Resta inteso che il finanziamento dei cantieri è subordinato all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dall'ultimo comma dell'art. 36 della legge in argomento e nessuna responsabilità per le spese sostenute per la predisposizione dei progetti potrà ricadere su questo Assessorato in caso di mancato finanziamento.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito internet all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: GENTILE

Allegato A

All'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XII - U.O. I - Cantieri di lavoro
Via Imperatore Federico, 70/b - 90143 Palermo

Prot. n. del

OGGETTO: **Istanza di finanziamento cantieri di lavoro.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del comune di

(codice fiscale del comune), chiede, ai sensi dell'art 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il finanziamento di n. progetti allegati alla presente, concernenti l'esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati.

Si dichiara che, alla data del 31 dicembre 2008, la popolazione residente in questo comune era pari a n. abitanti.

Si allega:

- 1) provvedimento di affidamento incarico di progettazione;
- 2) progetto delle opere e dei lavori da eseguire;
- 3) provvedimento di approvazione del progetto;
- 4) provvedimento di nomina del R.U.P.;
- 5) certificato di validazione del R.U.P.;
- 6) attestazione del legale rappresentante del comune, dalla quale si evince che i siti oggetto dell'intervento appartengono al demanio o al patrimonio del comune;
- 7) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di assunzione a proprio carico delle maggiori spese e degli oneri non finanziabili;
- 8) dichiarazione del R.U.P. circa il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il legale rappresentante
(sindaco/commissario)

Allegato B

1) Trattamento economico personale di direzione

a) Direttore: (n. x gg. x 55,36)	= €
b) A. Istruttori: (n. x gg. x 47,46)	= €
Rateo 13 ^a mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)	
a) Direttore: (n. x gg. x 4,43)	= €
b) A. Istruttori: (n. x gg. x 3,80)	= €
Totale	= €

2) Trattamento economico lavoratori

Importo complessivo presenze:
Lavoratori: (n. x gg. x 31,57) = €

3) Assicurazione sociale personale direzione (salvo conguaglio)

(n. x gg. x 30,99) = €

4) Assicurazione sociale lavoratori (salvo conguaglio)

(n. x gg. x 10,33) = €

5) Organizzazione e varie

a) Postali, cancelleria, stampati: Lavoratori: (n. x mesi x 1,03)	= € 51,65
b) Tabella indicativa di cantiere	= €
c) Spese forfettarie di progettazione (*)	= €
d) Spese del responsabile unico del procedimento	= €
Totale	= €

6) Materiali, trasporti, etc.

a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	= €
b) I.V.A.	= €
c) Mano d'opera qualificata	= €
d) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata	= €
e) Mano d'opera specializzata	= €
f) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata	= €
Totale	= €

Riepilogo

1) Trattamento economico personale di direzione	= €
2) Trattamento economico lavoratori	= €
3) Assicurazioni sociali personale direzione	= €
4) Assicurazioni sociali lavoratori	= €
5) Organizzazione e varie	= €
6) Materiali etc.	= €
	<i>Totale</i> = €
	<i>Totale arrotondato</i> = €

(*) Progettista interno: incentivo come da vigente normativa detratte le percentuali spettanti al direttore dei lavori ed al collaudatore e comprensivo della percentuale spettante al R.U.P. Punto d) pari a zero.

Progettista esterno: 3% del finanziamento. Al punto d) indicare la quota per il R.U.P. (25% dell'1,5% o 2% del finanziamento) a secondo del regolamento comunale.

Allegato C**NORME DI GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO**

(Legge regionale n. 17/68, n. 25/93 e n. 6/2009)

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa afferente ai cantieri di lavoro per disoccupati, finanziati ai sensi della legge regionale n. 17/68 come integrata e modificata dalla legge regionale n. 25/93 e n. 6/2009, si ritiene opportuno confermare le direttive emanate con circolare 14 febbraio 1995, n. 212, circolare 12 gennaio 1996, n. 222, circolare 26 marzo 1998, n. 304 e circolare 19 marzo 2003, n. 5, per quanto direttamente applicabili, aggiornando esclusivamente le parti superate da nuove norme nel frattempo intervenute e che di seguito si riportano:

Adempimenti successivi al finanziamento**A) Consegna dei lavori**

L'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna effettuata dal responsabile unico del procedimento alla presenza del direttore del cantiere.

In sede di consegna dovrà accertarsi lo stato dei luoghi, al fine di evitare la sussistenza di modifiche, alterazioni o altre cause, che impediscano la piena realizzazione del progetto nei termini previsti.

Il verbale di consegna dei lavori dovrà fare menzione della documentazione di cui alla circolare assessoriale n. 5/93, punto b). Inoltre la suddetta documentazione deve essere in possesso dell'incaricato alla consegna dei lavori all'atto della consegna stessa.

b) Inizio lavori

I comuni disporranno l'inizio dei lavori previsti in progetto entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3, legge regionale n. 25/93).

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con atto deliberativo, dettagliatamente motivato, della giunta municipale, da trasmettere a questa Amministrazione.

Detto atto deliberativo deve essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento concesso.

Gli enti gestori assumono in proprio ogni responsabilità verso i terzi, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Assessorato del lavoro, nonché la responsabilità per l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi delle norme vigenti e sono, altresì, tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene, di polizia urbana che, anche se, non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolanti.

Il legale rappresentante dell'ente ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti relativi alle assicurazioni sociali secondo le modalità vigenti ed è responsabile, unitamente al R.U.P. e al direttore dei lavori, ciascuno per la propria competenza, dell'andamento del cantiere.

c) Perizie di variante

Qualora, in corso d'opera si dovesse ravvisare, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato, l'ente gestore dovrà produrre la relativa perizia di variante ai lavori che, debitamente approvata, non potrà comportare mutamento dell'oggetto o dei luoghi.

Le perizie di variante in corso d'opera, che non possono modificare l'oggetto dei lavori e limitatamente a lavori di lieve entità, saranno approvate, per il comune, in linea tecnica e per la congruità

dei prezzi dal R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'ente gestore e dovranno essere fornite al collaudatore.

Una copia della perizia di variante sarà trasmessa a questa Amministrazione. Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 17/68, eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'ente gestore.

Eventuali economie di spesa, a seguito di perizia di variante, dovranno essere restituite all'ente finanziatore.

d) Opere edili in c.a. o ricadenti in zone sismiche o franose

Il legale rappresentante dell'ente gestore, contestualmente al R.U.P. ed al direttore dei lavori, sono obbligati, sotto la loro personale responsabilità, ad osservare tutte le particolari disposizioni legislative per le opere in c.a. e per quelli che ricadono in zone sismiche o franose.

e) Emissione mandati di pagamento

L'Assessorato disporrà il versamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo avere acquisito i sotto elencati documenti:

- comunicazione di effettivo inizio dei lavori;
- verbale di consegna dei lavori;
- dichiarazione di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione, a firma del legale rappresentante del comune;
- nomina e ratifica del personale di direzione;
- dichiarazione di fattibilità dei lavori a firma del progettista;
- piano di sicurezza redatto secondo l'ex art. 12 del D.L. n. 494/96 nei casi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto;
- effettuazione della notifica preliminare da parte del committente o del responsabile dei lavori all'Azienda unità sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (in Sicilia all'Ispettorato provinciale del lavoro) nei casi di cui all'art. 11 del già citato decreto;
- accettazione del servizio di cassa da parte di un istituto di credito;
- verbale di selezione dei lavoratori;
- verbale di gara e contratto registrato;
- determina di aggiudicazione del servizio di fornitura dei materiali, noli e trasporti a ditte. Le procedure inerenti l'appalto delle forniture di beni e di servizi dovranno essere espletate secondo le vigenti disposizioni, fermo restando che l'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato, costituendo lo stesso economia di gestione da restituire a questa Amministrazione;
- visti, approvazioni, autorizzazioni, pareri ed eventuali nulla-osta e qualsiasi altro atto resosi necessario ai fini della realizzazione dell'opera;

f) Servizio di cassa

A norma dell'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, i pagamenti dovranno essere effettuati, a cura della banca ove è stato aperto il c/c di cui al precedente paragrafo, che gestisce il servizio di cassa, direttamente ai creditori (Personale di direzione, lavoratori, istituti previdenziali, fornitori di materiali, noli, trasporti), su ordinativi di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'ente gestore, corredati dai relativi titoli (Fogli paga, moduli di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, fatture).

A tal proposito corre l'obbligo precisare e ricordare che le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine del cantiere.

Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la relativa bolla di accampamento, emessa durante i lavori del cantiere.

Sulle fatture deve essere apposta la firma del direttore dei lavori, attestante l'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione.

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno riconosciute dal collaudatore che provvederà ad addebitare le relative somme.

All'atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolarità formale dello stesso.

L'ente gestore e la banca (o qualsiasi altra figura individuata dalla normativa vigente) sono responsabili del corretto impiego delle somme, da utilizzare esclusivamente per il funzionamento del cantiere.

Lo storno di fondi è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso cantiere solo per maggiori oneri delle aliquote assicurative.

Gli istituti di credito hanno l'obbligo di tenere contabilità separate, nel caso in cui risultassero finanziati più cantieri allo stesso ente,

ed istituire conti intestati alle singole gestioni nonché di provvedere alla relativa rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere o in qualsiasi momento a richiesta di questo Assessorato regionale.

A chiusura della gestione del cantiere è fatto obbligo agli istituti di credito e ai tesorieri di versare, previa trattenuta della commissione agli stessi spettante, nella misura del 2% sul movimento generale di cassa, l'ammontare degli interessi creditori, al netto della rivalsa d'imposta, nonché l'eventuale residuo di cassa in favore del Fondo siciliano, sul conto corrente bancario acceso presso il Banco di Sicilia Ag. n. 1 - codice filiale 2101 - Palermo, intestato al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", codice IBAN: IT74U0102004601000300001336.

g) Selezione ed avviamento dei lavoratori

Le operazioni concernenti la selezione dei lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri dovranno essere espletate dopo la consegna dei lavori, della cui esecuzione l'ente gestore darà comunicazione al Centro per l'impiego competente per territorio, il quale provvederà agli adempimenti di competenza in conformità delle disposizioni impartite dalla Commissione regionale per l'impiego con la delibera n. 30/97 come richiamata nelle direttive impartite ai Servizi UU.PP.LL. da questa Amministrazione (cfr. nota prot. n. 42464 del 12 novembre 2008).

I lavoratori di entrambi i sessi, avviati ai cantieri, dovranno prestare attività lavorativa per n. 7 ore al giorno e, nel caso in cui non siano in grado di effettuare i lavori ammessi a finanziamento, saranno sostituiti, su richiesta motivata del direttore del cantiere, da quelli che li seguono nella graduatoria.

Gli operai qualificati e/o specializzati, nel numero autorizzato nel decreto di finanziamento, devono essere selezionati direttamente dal comune ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15 e del relativo decreto presidenziale 5 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 29 aprile 2005, n. 18.

Tali procedure di selezione pubblica possono essere attivate a prescindere dal finanziamento dei cantieri in quanto finalizzate alla costituzione di una graduatoria dalla quale attingere, al bisogno, i nominativi degli operai, nel numero previsto in progetto, da utilizzare nei cantieri che si andrà ad istituire.

h) Direttori ed istruttori dei cantieri

Compete all'ente gestore la nomina del direttore e dell'istruttore del cantiere da scegliere tra quanti, in possesso dei prescritti requisiti, risultano iscritti negli appositi albi provinciali tenuti dai servizi U.P.L. della Sicilia.

I direttori e gli istruttori dovranno rispettare, in cantiere, lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai.

Gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro delle presenze.

Inoltre, i lavori, in caso di assenza del direttore, dovranno essere diretti da un funzionario dell'ufficio tecnico.

La figura professionale dell'istruttore è prevista qualora vengono avviati al cantiere almeno n. 15 allievi.

Il registro delle presenze, preventivamente vidimato dal Centro per l'impiego, deve essere tenuto sotto la personale responsabilità del direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 10 della legge n. 56/87, l'attività svolta in qualità di direttore ed istruttore di cantieri è da considerare quale attività lavorativa di carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato.

i) Trattamento economico ed oneri sociali

Al direttore ed all'istruttore dei cantieri spetta, rispettivamente, per l'anno 2009, un trattamento economico giornaliero pari ad € 55,36 ed € 47,46 oltre il rateo della tredicesima mensilità, salvo adeguamento di cui al comma 3° dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico giornaliero pari ad € 31,57 oltre agli assegni familiari a carico dell'I.N.P.S. salvo adeguamento di cui al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93.

Tali assegni, a favore degli aventi diritto, vanno anticipati dall'ente gestore e trattenuti, a conguaglio, in sede di corresponsione all'I.N.P.S. dei contributi dovuti.

Per la tutela dei lavoratori, in materia previdenziale ed assicurativa, gli enti gestori provvederanno al versamento dei relativi contributi.

L'importo del trattamento economico giornaliero, da destinare ai lavoratori disoccupati ed al personale di direzione, è determinato, per l'anno 2009, ai sensi del decreto 29 gennaio 2009, n. 38,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 2009.

Su tali importi devono corrispondersi gli assegni di famiglia e vanno operate le ritenute di legge, ove spettanti.

l) Materiali, trasporti e noli

Tutto il materiale, il trasporto ed i noli, previa aggiudicazione della loro fornitura, devono essere utilizzati in cantiere per la realizzazione dell'opera finanziata.

Appare pleonastico ricordare che le relative fatture devono riportare data antecedente la chiusura dei lavori del cantiere di che trattasi (in caso di fattura accompagnatoria dei beni viaggianti), ovvero, in caso contrario, devono espressamente fare menzione delle relative bolle di accompagnamento, la cui data deve, ovviamente, essere antecedente alla chiusura dei lavori.

Su ogni singola fattura deve essere riportata, dal direttore dei lavori, responsabile dell'esecuzione del progetto, la dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

m) Sospensione, ultimazione dei lavori

E' consentita la sospensione dei lavori solamente per giustificato motivo e di breve durata. Detta sospensione deve essere comunicata tempestivamente a questa Amministrazione, motivandone la necessità. Sarà cura dell'ente gestore comunicare tempestivamente a questa Amministrazione la ripresa dei lavori stessi.

Le spese sostenute per la gestione del cantiere sono soggette a rendicontazione ed a controllo dell'Assessorato.

Pertanto, ultimati i lavori, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2010, l'ente gestore provvederà, tempestivamente, a darne comunicazione a questa Amministrazione.

n) Chiusura cantiere, relazione consuntiva finale collaudo, rendicontazione

Gli enti gestori, il giorno di chiusura del cantiere, ne devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmettendo entro i 15 giorni successivi la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti, comprendente:

- l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati, con la specifica delle modifiche conseguenti ad eventuali perizie di variante;
- i costi sostenuti per le singole voci di spesa, con l'indicazione di eventuali maggiorazioni di spesa, a carico dell'ente gestore, rispetto al preventivo;
- il numero delle giornate di manodopera impiegate;
- le qualità e le quantità dei materiali utilizzati.

Eventuali omissioni nell'inoltro della prescritta documentazione potranno costituire elementi di valutazione ai fini della revoca del finanziamento.

Nessuna altra documentazione dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione e, pertanto, il rendiconto di gestione corredato da tutti i titoli giustificativi delle spese sarà custodito dall'ente gestore ed esibito a richiesta del collaudatore.

Questo Assessorato, non appena ricevuta la comunicazione di fine lavori, procederà alla nomina di un tecnico al fine di collaudare le opere realizzate.

Il collaudatore concorderà con l'ente gestore la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili ed allo stesso verrà fornito, dall'ente gestore, il rendiconto di gestione. La data del collaudo dovrà risultare da apposita notifica telegrafica all'ente gestore.

La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.

L'Ente gestore per le finalità di cui sopra metterà a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente.

Il servizio di ragioneria dell'ente gestore autorizzerà, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.

Inoltre, nel richiamare in linea di massima i contenuti della circolare n. 697 del 23 aprile 1993, gli incarichi di collaudo possono essere affidati soltanto:

- 1) a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale;
- 2) a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti, attualmente, da almeno cinque anni continuativi negli albi degli ordini professionali.

I tecnici di cui ai punti 1) e 2) devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in ingegneria, architettura o in agronomia;
- diploma di geometra o di perito agrario.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che intendano ottenere l'iscrizione nell'albo dei collaudatori di cantieri di lavoro, possono presentare annualmente istanza a questo Assessorato.

Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli.

Inoltre, non deve fare parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori, né della ditta o società che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei materiali e/o dei noli.

I collaudatori procederanno sia alla verifica della regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, sia al controllo della documentazione giustificativa di spesa (art. 13, comma 3, 2° periodo della legge regionale n. 25/93).

In particolare, il collaudatore dovrà verificare:

a) le modalità tecniche di esecuzione delle opere, allo scopo di accertare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte e secondo quanto previsto in progetto, o dalla eventuale perizia di variante redatta in corso d'opera, nonché la sussistenza ed il contenuto di eventuali perizie di variante regolarmente approvate dagli organi competenti;

b) la consistenza e la regolarità della documentazione giustificativa relativa alle opere ed ai lavori eseguiti, per singole voci di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:

— titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati con timbro e firma della ditta.

Le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere e dovranno contenere i riferimenti al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78 e successive modifiche) se non trattasi di fattura accompagnatoria, nonché l'attestazione del direttore dei lavori che il materiale è stato fornito ed utilizzato nei cantieri;

— fogli paga vistati e quietanzati dall'ente gestore, dai percettori e dall'ufficio di collocamento competente per territorio;

— registro delle presenze vistato dall'U.P.L.M.O., registro di cassa e registro di stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore del cantiere;

— ricevute dei versamenti previdenziali assicurativi ed erariali;

— comunicazione della tesoreria sulla chiusura del c/c bancario, con la specifica degli interessi maturati e ricevuta di versamento delle economie di gestione sul c/c intestato al fondo siciliano, intrattenuto presso l'Ag. n. 1 del Banco di Sicilia di Palermo - IBAN: IT74U0102004601000300001336.

I collaudatori dovranno, altresì, accertare la natura e la consistenza delle somme da accreditare o da addebitare.

Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, costituiti rispettivamente dal verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile.

Entrambi i documenti devono essere trasmessi a questo Assessorato e notificati in copia all'ente promotore a firma congiunta del collaudatore e del legale rappresentante dell'ente gestore.

Le risultanze del verbale di collaudo sono da ritenersi definitive e, pertanto, non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa.

I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile potranno, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazione e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro giorni 15 dalla ricezione della predetta nota.

Le determinazioni definitive del collaudatore dovranno essere comunicate all'ente gestore e, per conoscenza a questo Assessorato, entro i successivi giorni 15.

Il collaudo deve essere redatto in conformità alla normativa vigente all'atto della visita e non all'epoca del conferimento del relativo incarico.

Gli enti gestori per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.

I collaudatori concorderanno con gli enti gestori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili.

La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze, imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.

o) Restituzione somme

Gli enti gestori, alla chiusura del cantiere, dovranno inviare a questo Assessorato la distinta bancaria relativa alla chiusura del conto, con la specifica delle somme residue e degli interessi maturati.

Inoltre, in base all'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 25/93, devono restituire, entro giorni 30 dal compimento del collaudo, le somme afferenti le opere non ammesse a collaudo.

Contestualmente al versamento delle predette somme, quali risultano dalla nota di revisione contabile redatta dal collaudatore, dovrà operarsi il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge.

Il verbale di collaudo costituisce, altresì, diffida all'ente gestore a versare le somme sopraindicate.

L'Assessorato regionale del lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle somme, avvierà le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento concesso, con relativo addebito delle relative somme.

La documentazione attestante i predetti versamenti dovrà essere allegata al rendiconto e menzionata in calce alla nota di revisione.

Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.

L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di prescrizione di cui sopra.

p) Controlli

Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93 conferma la validità della normativa vigente in ordine ai controlli tecnici da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate, indipendentemente dall'organo tecnico che ha effettuato la consegna dei lavori (art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/68), ed alla effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri (art. 12, comma 1 della legge regionale n. 9/76), che la legge demanda per gli aspetti amministrativi a questo Assessorato e, per quelli tecnici, all'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.

q) Sanzioni

L'Assessorato regionale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93, ha facoltà di sospendere l'adozione di provvedimenti di concessione dei finanziamenti richiesti qualora gli enti gestori, con riferimento ai cantieri in precedenza finanziati, non ottemperino agli obblighi previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo, concernenti, rispettivamente, la presentazione della relazione consuntiva finale entro giorni 15 dalla chiusura del cantiere e la restituzione delle somme dovute alla Regione.

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, inoltre, in casi di accertate gravi inadempienze o irregolarità, sotto il profilo tecnico e/o amministrativo, potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento ed agli addebiti conseguenziali.

(2009.40.2603)091*